TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 14

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 5° comma, modif

Commutazione delle ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4.

Il Ministro della marina ha facolta', in relazione alle esigenze organiche, di commutare la ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4, ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda dopo 12 mesi di servizio.

Questi militari, soltanto se hanno seguito con esito favorevole un corso di integrazione, di cui all'art. 12, possono aspirare alla commutazione della ferma volontaria a premio in quella ordinaria.

La commutazione della ferma di leva in quella volontaria a premio di anni 4 non puo' essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis), ne' a chi contrasse matrimonio senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-14-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-8-5-comma-modif/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it